



Comunicazione del 7 dicembre 2021 / Aggiornamenti del 15 marzo, 24 maggio, 9 agosto, 20 settembre e 18 novembre 2022, del 26 gennaio 2023 e del 14 novembre 2023

Aumento dei prezzi dell'energia elettrica: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno, sul regime di servizio universale e sull'approvvigionamento sostitutivo nonché sulla remunerazione per la ripresa di energia

A.	Contesto	1
B.	Adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno e altre misure per garantire la liquidità ai gestori di rete e sgravare i consumatori finali in regime di servizio universale	2
C.	Regime di servizio universale e approvvigionamento sostitutivo	5
D.	Rimunerazione per la ripresa di energia	10
E.	Allegato: Tabella di concordanza	14

A. Contesto

In seguito agli aumenti, in parte marcati, dei prezzi dell'energia registrati sui mercati europei a partire dalla seconda metà del 2021, la Segreteria tecnica della ECom (ST ECom) ha ricevuto numerose richieste di informazioni sulle possibili conseguenze di questa evoluzione dei prezzi in relazione al diritto sull'approvvigionamento elettrico e al diritto in materia di energia.

In primo piano vi erano questioni concernenti l'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno, l'approvvigionamento sostitutivo di grandi consumatori sul libero mercato che non dispongono (più) di un fornitore, l'importo della cosiddetta remunerazione per la ripresa di energia elettrica di cui all'articolo 15 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia ([LEne](#); RS 730.0) e domande in relazione alla possibilità di tornare al servizio universale.

La ST ECom riassume nella presente comunicazione, sotto forma di domande e risposte, le richieste di informazioni ricevute e provvede ad aggiornarla costantemente. Le spiegazioni fornite non sono vincolanti per la Commissione federale dell'energia elettrica ECom.

B. Adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno e altre misure per garantire la liquidità ai gestori di rete e sgravare i consumatori finali in regime di servizio universale

1. Le tariffe dell'energia elettrica che sono già state pubblicate possono essere adeguate a posteriori a causa dell'aumento dei costi di acquisto?

No. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico ([LAEI](#); RS 734.7), i tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzo della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici». L'articolo 10 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico ([OAEI](#); RS 734.71) obbliga i gestori di rete a pubblicare, al più tardi entro il 31 agosto, le tariffe dell'energia elettrica e per l'utilizzazione della rete per l'anno tariffario successivo.

I consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che ancora non ricevono energia elettrica in base a un contratto di fornitura scritto negoziato individualmente possono, entro il 31 ottobre, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, eserciteranno il proprio diritto d'accesso alla rete (art. 11 cpv. 2 OAEI).

Anche a causa di questo processo di passaggio al libero mercato, è importante che le tariffe dell'energia elettrica non vengano modificate una volta che sono state pubblicate. Eventuali coperture insufficienti possono essere compensate dal gestore della rete di distribuzione locale attraverso il meccanismo delle differenze di copertura (cfr. [istruzione 2/2019 della EICOM «Differenze di copertura della rete e dell'energia degli anni precedenti» del 5 marzo 2019](#), inclusi gli allegati).

2. Il gestore di rete può applicare le tariffe valide dal 1° gennaio 2023 già a partire dall'ultima data di lettura del contatore nel 2022? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

No. Le tariffe sono valide solo per il rispettivo anno tariffario. Una tariffa valida dal 1° gennaio 2023 può quindi essere applicata solo ai consumi registrati a partire dal 1° gennaio 2023. La data di lettura del contatore non ha alcuna influenza sulla tariffa da applicare.

3. Il gestore di rete può stimare o estrapolare parte del consumo annuale?

Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Sì, a condizione che non siano installati contatori intelligenti (smart meter). La data di lettura del contatore di solito non coincide con la fine dell'anno tariffario. Il gestore di rete può quindi stimare o estrapolare il consumo per il periodo mancante.

4. Esistono prescrizioni su come il gestore di rete deve stimare o estrapolare il consumo annuale? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Il gestore di rete deve effettuare la stima o l'estrapolazione in modo comprensibile e sulla base di criteri oggettivi. Deve inoltre essere in grado di illustrare la propria procedura alla EICOM, qualora quest'ultima lo richieda.

5. Il gestore di rete può calcolare la fattura finale per l'anno 2022 applicando la tariffa 2022, ad esempio sulla base del consumo annuale letto per il periodo che va dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Sì, a condizione che non siano installati contatori intelligenti (smart meter). La data di lettura del contatore di solito non coincide con la fine dell'anno tariffario. Il gestore di rete può quindi stimare o estrapolare il consumo per il periodo mancante (cfr. domanda 3). Utilizzando il consumo annuale letto per il periodo che va dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022, il gestore di rete effettua una stima semplificata del consumo annuale del 2022. Nel fare questa stima, si basa sull'ipotesi che il consumo annuale di un consumatore finale rimanga di solito più o meno lo stesso.

I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno (art. 6 cpv. 3 LAEI). Una tariffa è quindi applicabile per un consumo annuale (consumo sull'arco di 12 mesi).

6. Il mio consumo annuale si discosta notevolmente da quello dell'anno precedente. Il gestore di rete può lo stesso stimare il consumo annuale sulla base del consumo dell'anno precedente? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

In questo caso è opportuno contattare il gestore di rete. Quest'ultimo deve effettuare la stima o l'estrapolazione sulla base di criteri oggettivi (cfr. domanda 4). Se il gestore di rete viene informato di scostamenti significativi, deve tenerne conto per la stima nella misura in cui ciò sia oggettivamente giustificato. È anche possibile concordare con il gestore di rete una lettura intermedia (da parte del consumatore finale o del gestore di rete).

7. Cosa può fare un gestore di rete per evitare eventuali restrizioni di liquidità?

Introdotta con aggiornamento del 15 marzo 2022

A causa degli attuali prezzi dell'elettricità sul mercato, le tariffe dell'energia elettrica del 2022 potrebbero non coprire gli effettivi costi di acquisto di un gestore di rete. In determinate circostanze il gestore di rete deve pertanto versare in anticipo somme considerevoli. Se risulta non disporre della liquidità necessaria, il gestore di rete dovrebbe discutere tempestivamente con i propri comitati o i proprietari e/o con finanziatori esterni di un possibile finanziamento transitorio.

Secondo l'[istruzione 2/2019 della EICOM «Differenze di copertura della rete e dell'energia degli anni precedenti» del 5 marzo 2019](#) (inclusi gli allegati), attraverso il meccanismo delle differenze di copertura un gestore di rete può suddividere i costi effettivi, che non sono già stati inclusi nelle tariffe del 2022, fra tre periodi di calcolo di regola susseguenti. Queste coperture insufficienti possono essere remunerate.

Nel settore regolato, la EICOM reputa quindi che la solvibilità dei gestori di rete sia molto buona anche nell'attuale situazione di mercato, per cui un finanziamento intermedio dovrebbe essere possibile a condizioni ragionevoli.

8. Cosa può fare un gestore di rete o un Comune per sgravare i consumatori finali?

Introdotta con aggiornamento dell'11 novembre 2022

Lo sgravio può avvenire tramite un *adeguamento della tariffa per l'utilizzazione della rete entro la fine dell'anno* o tramite un *assunzione di costi da parte del Comune o del gestore di rete*. Non è consentito un adeguamento della tariffa dell'energia elettrica già pubblicata. È importante che tutti i consumatori finali siano sgravati in egual misura.

Nel caso di tali sgravi si deve continuare a tenere conto dell'[istruzione 1/2014 della EICOM «Fatturazione trasparente e comparabile» del 11 marzo 2014](#). Sconti devono essere indicati nella fattura in modo trasparente. Possono essere utilizzati e designati come tali solo se portano effettivamente a uno sgravio dei consumatori finali, ad esempio attraverso un sussidio da parte del Comune o un finanziamento delle riduzioni con le riserve di utili del gestore di rete. Non sono invece previsti sconti se lo sgravio viene utilizzato con l'obiettivo di spostare semplicemente i costi al periodo tariffario successivo.

Di seguito sono riportate alcune opzioni che la ST EICOM ritiene praticabili:

- *Accumulo coperture insufficienti rete*: uno sgravio del corrispettivo per l'utilizzazione della rete nel 2023 mediante l'accumulo di coperture insufficienti ai fini del livellamento delle tariffe con compensazione negli anni successivi è in linea di principio possibile, ma dovrebbe essere comunicato come tale. Ai sensi di un esercizio efficiente della rete tali coperture insufficienti non dovrebbero essere remunerate. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete adeguato deve essere pubblicato entro la fine dell'anno.
- *Riduzione delle eccedenze di copertura rete*: uno sgravio del corrispettivo per l'utilizzazione della rete nel 2023 è possibile mediante una riduzione delle eccedenze di copertura. In questo caso, non è consentito parlare di «accredito» o di «sconto». Le eccedenze di copertura risultano

da corrispettivi oltremisura elevati versati in passato e devono essere imperativamente rimborsate ai consumatori finali. Non si tratta di un regalo. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete adattato deve essere pubblicato entro la fine dell'anno.

- *Finanziamento tramite l'utile del gestore di rete*: uno sgravio può essere effettuato anche attraverso un finanziamento di sconti a partire dalle riserve di utili del gestore di rete. In questo modo il corrispettivo per l'utilizzazione della rete può essere ribassato e pubblicato entro la fine dell'anno. Oppure il gestore di rete indica lo sconto separatamente e in modo trasparente nella bolletta elettrica (ad es. «Contributo gestore di rete»).
- *Assunzione di costi da parte del Comune*: uno sgravio può risultare dall'assunzione di un importo determinato dei costi di rete da parte del Comune. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete potrebbe quindi essere ridotto dei costi corrispondenti in ct./kWh. Il corrispettivo adattato deve essere pubblicato entro la fine dell'anno.
- *Rinuncia ai tributi da parte del Comune*: uno sgravio può avvenire anche attraverso la rinuncia ai tributi da parte del Comune. Il presupposto è una base legale (comunale) sufficiente. La valutazione dell'esistenza di una base legale sufficiente non compete alla EICom.
- *Versamento di un contributo da parte del Comune*: uno sgravio può essere raggiunto anche attraverso un sostegno finanziario separato da parte del Comune. Anche in questo caso il presupposto è una corrispondente base legale (comunale). La valutazione dell'esistenza di tale base non compete alla EICom. Il sostegno finanziario deve essere indicato separatamente e in modo trasparente nella bolletta elettrica (ad es. «Contributo Comune»).
- In caso di difficoltà di pagamento da parte dei consumatori finali, vi è, come sempre, la possibilità di prorogare i termini di pagamento o di concordare accordi di dilazione.

9. I costi per la remunerazione dei «negawatt» come misura per ridurre il consumo di energia elettrica sono computabili? Introdotta con aggiornamento dell'11 novembre 2022

No, a causa della mancanza di una base legale e per le altre ragioni esposte qui di seguito, i costi per la remunerazione per i «negawatt» non sono computabili.

In primo luogo, i gestori della rete di distribuzione sono tenuti a fornire ai consumatori finali nel servizio universale energia elettrica a tariffe adeguate. La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali nel servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione (art. 6 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 OAEI; [istruzione 2/2018 della EICom «Prezzi di costo della produzione e contratti di acquisto a lungo termine secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico» del 10 aprile 2018 e del 14 maggio 2019](#)).

In secondo luogo, sebbene la legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico preveda il pagamento di una remunerazione da parte del gestore della rete di distribuzione per l'utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente (art. 17b e 17c LAEI in combinato disposto con gli art. 8c e 8d OAEI), tale sistema è **limitato all'esercizio della rete**. L'articolo 17b capoverso 1 LAEI stabilisce che i sistemi intelligenti di controllo e di regolazione sono impianti che consentono di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente **per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete**. Inoltre, il capoverso 1 dell'articolo 8c OAEI intitolato «Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l'esercizio della rete», specifica che come tale sistema si intende «un sistema di controllo e di regolazione **ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete**». Da queste disposizioni si deve dedurre che tale dispositivo può essere utilizzato solo per l'esercizio della rete e non per il commercio di energia.

In terzo luogo, nell'ambito dell'atto unico di modifica attualmente in discussione alle Camere federali, il Consiglio degli Stati ha adottato un nuovo capoverso 4^{bis} dell'articolo 6 LAEI (per il dibattito, si veda [qui](#); cfr. anche [paragramma](#)). Nella sua versione attuale, questo stabilisce quanto segue: «*Allo scopo di sostenere modelli di risparmio energetico, i gestori delle reti di distribuzione possono offrire ai consumatori finali una componente tariffaria relativa alla fornitura di energia che include il 5 per cento in più dei costi di produzione. In contropartita il consumatore finale deve realizzare un risparmio di elettricità*

pari almeno al 5 per cento.» Tuttavia, questa disposizione legale non è definitiva ed è ancora soggetta a modifiche da parte del Consiglio nazionale. Inoltre, nella sua forma attuale, l'articolo 6 capoverso 4^{bis} LAEI non fornisce una soluzione alla questione sollevata. Eventualmente potrebbe essere possibile modificare questo testo di legge in linea con la richiesta di computabilità dei costi causati da una remunerazione dei «negawatt» nel corso della procedura legislativa in corso.

In quarto luogo, va notato che l'articolo 23a LAEI, comunemente chiamato «Regulatory Sandbox», è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Il capoverso 1 di questo articolo prevede che «*il DATEC può autorizzare progetti pilota volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell'energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa*». Ci chiediamo se sia possibile, in base a questa disposizione, derogare al principio secondo cui le tariffe sono calcolate in base ai costi. Al di là di questo, tuttavia, la portata di questa disposizione è limitata e richiede l'approvazione del DATEC.

In quinto luogo infine, i «negawatts» potrebbero essere remunerati attraverso tributi e prestazioni agli enti pubblici fondati su una base legale cantonale o comunale. Talvolta sono stati concessi sconti per il risparmio energetico in questa forma. In conformità con l'articolo 22 capoverso 2 lettere a e b LAEI, la EICom non verifica l'importo dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Tuttavia verifica se esiste una base legale per la riscossione di un tributo o di una prestazione e se questi ultimi sono stati determinati in conformità a tale base legale. La EICom non verifica invece se la base legale è sufficiente (cfr. [comunicazione concernente i tributi e le prestazioni agli enti pubblici del 17 febbraio 2011](#), n. 3, pag. 3). In questo caso, tali costi sono parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LAEI.

C. Regime di servizio universale e approvvigionamento sostitutivo

10. Quali sono le conseguenze per i consumatori finali in regime di servizio universale se il gestore della rete di distribuzione locale non è ancora stato in grado di coprire completamente il fabbisogno di energia elettrica nel suo comprensorio per il prossimo anno tariffario, in particolare perché non è possibile concludere contratti di fornitura di energia elettrica a causa dell'attuale situazione di mercato? Introdotta con aggiornamento del 20 settembre 2022

Partendo dal presupposto che l'energia elettrica è fisicamente disponibile, il gestore della rete di distribuzione locale – oltre alla possibilità di stipulare contratti a lungo termine fino alla fine dell'anno tariffario in corso – ha anche l'opzione di acquisti a breve termine sul mercato spot. Se anche il mercato spot non dovesse più chiudere, la riserva di gas o di energia idroelettrica prevista dal Consiglio federale verrebbe utilizzata in una prima fase per compensare eventuali ammanchi. La EICom ha pubblicato i parametri provvisori per la costituzione di una riserva di energia idroelettrica in un'istruzione ([istruzione 4/2022 della EICom «Parametri per la costituzione di una riserva di energia idroelettrica nell'anno idrologico 2022/2023» del 23 agosto 2022](#)). Se invece dovesse profilarsi uno squilibrio di mercato permanente, il Consiglio federale dovrà decidere, a seconda della situazione iniziale, se esiste una situazione di grave penuria e se è necessario adottare misure di intervento sulla base della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese ([LAP](#); RS 531).

11. Nel 2022 le precipitazioni sono state eccezionalmente scarse, il che ha comportato una minore produzione di energia idroelettrica e un deficit imprevedibile di garanzie di origine (GO) da energia idroelettrica svizzera per lo stesso anno. Il gestore della rete di distribuzione può coprire tale deficit con GO di origine svizzera o estera o con garanzie sostitutive? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Se per l'anno 2022 non sono più disponibili GO da energia idroelettrica svizzera, la fornitura risulta impossibile. Siccome i consumatori finali in regime di servizio universale hanno il diritto di ricevere elettricità della qualità desiderata, il gestore della rete di distribuzione deve fornire eccezionalmente un prodotto sostitutivo. Il prezzo del prodotto sostitutivo deve rimanere nei limiti della tariffa pubblicata e

non deve avere l'effetto di aumentarla, ancor più perché al momento di una eventuale scelta di un prodotto i consumatori finali hanno tenuto conto anche dell'importo massimo che sono disposti a pagare per una particolare qualità dell'energia elettrica. Se i prodotti sostitutivi sono più economici, la differenza deve essere compensata attraverso il meccanismo delle differenze di copertura. I consumatori finali vanno informati in merito all'adeguamento della qualità del prodotto, nel caso quest'ultimo avvenga, eccezionalmente, a posteriori.

12. Il gestore della rete di distribuzione è obbligato ad acquistare GO da energia idroelettrica svizzera a prezzi elevati pur di fornire il prodotto promesso?

Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

No. I gestori della rete di distribuzione sono tenuti a rifornire i loro clienti a tariffe adeguate. Si può partire dal presupposto che al momento dell'eventuale scelta di un prodotto il consumatore finale abbia dichiarato anche l'importo massimo che è disposto a pagare per una determinata qualità dell'energia elettrica. Non sempre il consumatore finale è disposto a pagare un prezzo significativamente più alto solo per la qualità. La ST EICOM ritiene quindi che i costi aggiuntivi derivanti da prezzi delle GO notevolmente superiori alla tariffa pubblicata per il prodotto corrispondente non siano computabili nel servizio universale, a meno che il gestore della rete di distribuzione non abbia avvertito di possibili costi aggiuntivi al momento della pubblicazione della tariffa. In alternativa, è possibile utilizzare garanzie sostitutive. In questo caso i consumatori finali vanno informati in merito all'adeguamento della qualità del prodotto, nel caso quest'ultimo avvenga, eccezionalmente, a posteriori.

La fornitura dei clienti in regime di libero mercato è regolata dal diritto contrattuale. La EICOM non dispone di competenze a questo riguardo. Le questioni concernenti l'etichettatura dell'elettricità sono di competenza dell'Ufficio federale dell'energia UFE.

13. Un consumatore finale in regime di libero mercato che non sceglie un nuovo fornitore in tempo utile quando termina il rapporto di fornitura di elettricità esistente o il cui fornitore fallisce ritorna nel servizio universale?

No. Si applica il principio «una volta libero, sempre libero», che si basa sull'articolo 11 capoverso 2 ultima frase OAEI, secondo cui l'obbligo di fornitura del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 6 LAEI decade definitivamente quando il consumatore finale esercita il diritto di accesso alla rete. Un ritorno al servizio universale non è quindi possibile.

14. Dopo un cambiamento della ragione sociale o dopo una ristrutturazione, un consumatore finale ha nuovamente il diritto di rientrare in regime di servizio universale?

Il principio «una volta libero, sempre libero» si applica in linea di massima anche nel caso in cui il grande consumatore con accesso al libero mercato cambi semplicemente la sua forma societaria e/o il nome della società. Altre circostanze, come fusioni o acquisizioni, devono essere valutate caso per caso.¹

In una [decisione 233-00095 del 18 ottobre 2022](#) (disponibile solo in tedesco), la EICOM si è espressa per la prima volta sul rinnovo del diritto al servizio universale. In essa la EICOM ha sostanzialmente affermato che il principio «una volta libero, sempre libero», sancito dall'articolo 11 capoverso 2 ultima frase OAEI, continua a valere se lo stesso centro di consumo ha già usufruito del diritto all'accesso alla rete e continua a sussistere immutato dopo un'acquisizione societaria. Il centro di consumo in questione non ha quindi più diritto al servizio universale. Nel caso specifico a cui si fa riferimento nella succitata decisione, si trattava di una fusione per incorporazione con assunzione di tutti i diritti e gli obblighi. La

¹ Cfr. [presentazione dell'incontro informativo per i gestori di rete 2022](#), diapositive 49–58. Cfr. anche n. 11 della [comunicazione «Domande e risposte: accesso alla rete e cambio di fornitore \(entrata sul mercato\)» del 5 settembre 2013](#): L'accesso alla rete viene fatto valere per un determinato centro di consumo. Se un'azienda viene venduta e costituisce un nuovo centro di consumo (unità economica e geografica), può essere nuovamente esercitato il diritto di scegliere tra il regime di servizio universale e il mercato.

ElCom è quindi giunta alla conclusione che per i centri di consumo in questione l'accesso alla rete era stato trasferito alla società acquirente.

15. Se un consumatore finale entra a far parte di un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) secondo l'articolo 18 capoverso 1 LEnE, significa che ritorna dal regime di libero mercato a quello di servizio universale? Introdotta con aggiornamento del 24 maggio 2022

Un ritorno di un consumatore finale al servizio universale è escluso (cfr. domanda 13).

A tenore dell'articolo 18 capoverso 1 LEnE un RCP va trattato alla stregua di un consumatore finale unico. Per quanto riguarda il diritto in materia di energia e di approvvigionamento elettrico, è il RCP ad agire in modo autonomo e non i consumatori finali partecipanti al RCP. Un RCP (con o senza personalità giuridica propria) rappresenta pertanto, in linea di principio, un nuovo centro di consumo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 OAEI e ha diritto al servizio universale. Secondo l'articolo 11 capoverso 2^{bis} OAEI, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, il fatto che un centro di consumo per cui in passato si era già esercitato il diritto di accesso alla rete partecipi a un RCP ai fini del consumo proprio non esime il gestore della rete di distribuzione dall'obbligo di fornire il RCP. Se il RCP rivendica il diritto a essere rifornito in regime di servizio universale, il diritto di accesso alla rete del centro di consumo in questione può essere nuovamente esercitato non prima che siano trascorsi sette anni dalla sua partecipazione al RCP. Il periodo di attesa di sette anni, invece, non si applica ai centri di consumo che erano nel servizio universale prima di partecipare al RCP.

Se la partecipazione a un RCP avviene esclusivamente con lo scopo di «ritornare» in regime di servizio universale, va valutato caso per caso se questa procedura non è da ritenersi un abuso di diritto. Se l'istituzione del RCP deve essere classificata come abuso di diritto, il RCP non verrà istituito nella forma prevista e, in particolare, non si verificheranno le conseguenze giuridiche previste dall'articolo 18 capoverso 1 LEnE. Per i singoli consumatori finali non avverrà quindi nessun cambiamento, compreso anche un eventuale accesso alla rete per i centri di consumo interessati.

16. I locatari/affittuari possono recedere unilateralmente dalla partecipazione al RCP se il proprietario fondiario responsabile dell'approvvigionamento ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero che non è ritenuto accettabile dai locatari/affittuari? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Secondo l'articolo 16 capoverso 5 OEn, i locatari e gli affittuari possono uscire dal RCP soltanto se hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEnE) e intendono farlo valere per sé (art. 16 cpv. 5 lett. a OEn) o se il proprietario fondiario non è in grado di garantire *un approvvigionamento elettrico adeguato* oppure non rispetta le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 (art. 16 cpv. 5 lett. b OEn).

Un eventuale forte aumento dei costi per l'acquisto sul mercato esterno determinato dagli elevati prezzi di mercato non è sufficiente per dedurre che non ci sia più un approvvigionamento adeguato. Il solo fatto che il prezzo dell'elettricità all'interno del RCP sia maggiore dell'eventuale prezzo di acquisto dal gestore di rete non costituisce un caso di approvvigionamento inadeguato (cfr. [Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, revisione totale dell'ordinanza sull'energia, rapporto esplicativo, febbraio 2017](#), pag. 15).

Se il proprietario fondiario si è discostato dal prodotto elettrico esterno concordato (art. 16 cpv. 4 lett. c OEn) e si può quindi configurare una violazione del contratto, deve essere effettuata una valutazione in base al diritto contrattuale.

17. Da dove riceve l'elettricità il consumatore finale libero senza fornitore?

In assenza di un fornitore, il consumatore finale riceve ancora fisicamente l'elettricità dalla rete di distribuzione locale. In questo contesto si parla spesso di «approvvigionamento sostitutivo».

Nel suo documento settoriale «Handbuch Ersatzversorgung (EV – CH 2022)» (manuale dell'approvvigionamento sostitutivo – non disponibile in italiano), pubblicato il 3 ottobre 2022, l'Associazione delle

aziende elettriche svizzere (AES) parte dal presupposto che il gestore della rete di distribuzione sia obbligato a garantire una fornitura sostitutiva o di emergenza. Nel capitolo 1.3 del manuale si rileva che il modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera (MMEE-CH 2018, capitolo 1.1) parte dal principio che i consumatori finali liberi senza fornitore hanno già oggi diritto, pur senza una base legale, a un approvvigionamento sostitutivo da parte del gestore della rete di distribuzione competente. Secondo il «Netznutzungsmodell für das schweizerische Verteilnetz» (modello di utilizzo della rete di distribuzione svizzera, NNMV-CH 2021, capitolo 6.7 – non disponibile in italiano) il gestore della rete di distribuzione sarebbe tenuto a garantire un approvvigionamento sostitutivo. Tale compito spetterebbe al gestore della rete di distribuzione nel suo ruolo di responsabile dell'approvvigionamento sostitutivo (fornitore secondo il documento settoriale sullo scambio di dati standardizzato per il mercato svizzero dell'energia elettrica «[SDAT-CH 2022, parte: SDAT – CH Wechselprozesse](#)» – non disponibile in italiano). Il capitolo 1.2.4 di questo documento illustra il processo da attuare quando un consumatore finale passa all'approvvigionamento sostitutivo.

La EICom non ha la competenza per valutare se esista effettivamente un obbligo di approvvigionamento sostitutivo o di emergenza e quali siano le condizioni quadro (cfr. domande 18 e 23).

18. Dove è disciplinato l'approvvigionamento sostitutivo?

In Svizzera, l'approvvigionamento sostitutivo non è attualmente disciplinato in modo esplicito. L'originario [disegno della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili \(Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, progetto LAEI\)](#)² del Consiglio federale prevedeva, all'articolo 7, la seguente regolamentazione:

«Il consumatore finale che al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica non sceglie tempestivamente un nuovo fornitore o il cui fornitore cessa la propria attività, è approvvigionato in via sostitutiva dal gestore di rete del proprio comprensorio anche se presenta un consumo annuo superiore a 100 MWh per centro di consumo. Per tale approvvigionamento il gestore di rete non è vincolato alle tariffe del servizio universale.»

Secondo tale disegno, la EICom avrebbe dovuto decidere in merito alla modifica di condizioni abusive nell'approvvigionamento sostitutivo (art. 22 cpv. 2 lett. c progetto LAEI).

Nella sessione autunnale del 2022, il Consiglio degli Stati ha cancellato queste disposizioni senza sostituirle (cfr. [Affare 21.047, paragrafo S1](#)). Il progetto è attualmente ancora oggetto di deliberazioni parlamentari.

La ST EICom raccomanda ai consumatori finali che sono passati al libero mercato e che quindi non vengono più riforniti in regime di servizio universale, nel caso in cui non abbiano (o non abbiano più) un fornitore di energia elettrica, di regolare contrattualmente l'approvvigionamento sostitutivo (in particolare inizio, prezzo e fine) con il gestore della rete di distribuzione locale.

L'AES ha ripreso questa raccomandazione nel capitolo 3(1) del documento settoriale «Handbuch Ersatzversorgung (EV – CH 2022)» (cfr. domanda 17).

19. Qual è il prezzo dovuto per l'energia nell'approvvigionamento sostitutivo?

Secondo l'articolo 6 LAEI, le prescrizioni relative all'obbligo di fornitura e all'impostazione tariffale, così come il criterio che le tariffe elettriche siano fissate per un anno, si applicano solo ai consumatori finali in regime di servizio universale (a questo riguardo cfr. anche domanda 23). Il gestore della rete di distribuzione locale deve di conseguenza disciplinare contrattualmente l'approvvigionamento sostitutivo con il consumatore finale libero.

Il documento settoriale «Handbuch Ersatzversorgung (EV – CH 2022)» presenta al capitolo 2.5 una serie di proposte per la determinazione dei prezzi e, nel capitolo 2.5(2), rimanda al metodo del prezzo

² Progetto del messaggio disponibile su: <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/67178.pdf> (visitato in data 01.11.2021; qui di seguito: messaggio concernente l'atto mantello)

medio della EICom per quanto riguarda il trattamento dei costi di acquisto (a questo riguardo cfr. domanda 20).

L'azienda di approvvigionamento elettrico locale è libera di proporre un'offerta di mercato al consumatore finale. Tuttavia, ciò non deve avvenire (al di là del metodo del prezzo medio) a spese dei consumatori finali in regime di servizio universale. Inoltre si deve tenere conto anche delle regole in materia di disgiunzione di cui all'articolo 10 LAEI.

20. I costi di acquisto dell'energia nel caso dell'approvvigionamento sostitutivo sono inclusi nel metodo del prezzo medio?

Con riserva dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI (cfr. [comunicazione «Tariffe per i consumatori fissi finali, Strategia Reti elettriche: costi energetici computabili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI» del 9 aprile 2019](#) nonché l'art. 31k OAEI, entrato in vigore il 1° gennaio 2023) il gestore della rete di distribuzione locale deve ripartire i costi dell'intero portafoglio energetico (produzione propria e acquisto) tra i consumatori finali del servizio universale e i consumatori finali del libero mercato in funzione delle quantità di energia fornite (cfr. art. 6 cpv. 5 LAEI; il cosiddetto metodo del prezzo medio; cfr. [comunicazione «Attribuzione dei costi del portafoglio energetico del gestore di una rete di distribuzione ai consumatori finali in regime di servizio universale» del 22 dicembre 2016](#)).

Per quanto riguarda il metodo del prezzo medio, ciò significa che anche i costi di acquisto per l'approvvigionamento sostitutivo vi confluiscono.

21. I gestori della rete di distribuzione possono adeguare nel corso dell'anno i prezzi pubblicati per l'approvvigionamento sostitutivo a causa di un aumento imprevisto dei prezzi dell'elettricità?

Come menzionato sopra, la LAEI non disciplina l'approvvigionamento sostitutivo (cfr. domanda 18). La LAEI non contempla quindi né l'obbligo di pubblicare i prezzi per l'approvvigionamento sostitutivo, né disposizioni sull'adeguamento dei prezzi dell'approvvigionamento sostitutivo nel corso dell'anno. Se il gestore della rete di distribuzione locale ha pubblicato i prezzi dell'approvvigionamento sostitutivo, il loro adeguamento è generalmente basato sulle norme previste dal contratto o dal regolamento.

22. Nel frattempo, il consumatore finale che beneficia dell'approvvigionamento sostitutivo ha potuto stipulare un contratto di fornitura. Quando il gestore della rete di distribuzione locale deve liberarlo dall'approvvigionamento sostitutivo?

La LAEI non disciplina in alcun modo l'approvvigionamento sostitutivo. Il documento settoriale [SDAT – CH 2022, parte «SDAT-CH Wechselprozesse»](#) (non disponibile in italiano) considera dieci giorni lavorativi come tempo di preavviso sufficiente per le modifiche delle assegnazioni dei ruoli ai punti di misurazione risultanti dallo scambio di dati (cfr. cap. 1.1.5 del documento settoriale).

Non vi sono elementi per ritenere che questo termine sia in contraddizione con la legislazione sull'approvvigionamento elettrico. L'approvvigionamento sostitutivo è una situazione eccezionale a cui occorre porre fine il più rapidamente possibile. Un breve «termine di disdetta» per l'approvvigionamento sostitutivo è da accogliere con favore anche alla luce dell'articolo 1 capoverso 1 LAEI, secondo cui la legge intende creare le condizioni per garantire un mercato dell'elettricità orientato alla competitività, nonché dell'articolo 13 capoverso 1 LAEI, secondo cui i gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete. Eventuali termini più lunghi devono essere valutati caso per caso.

23. Chi è responsabile della valutazione dei prezzi dell'elettricità nell'approvvigionamento sostitutivo?

La EICom non ha la competenza di verificare il livello dei prezzi dell'elettricità nell'approvvigionamento sostitutivo. Solo la verifica della corretta applicazione del metodo del prezzo medio nonché il calcolo corretto delle differenze di copertura nel regime di servizio universale sono di competenza della EICom (cfr. domande 19 e 20 qui sopra).

24. I consumatori finali in regime di servizio universale parteciperanno agli utili e alle perdite dell'approvvigionamento sostitutivo? Introdotta con aggiornamento del 20 settembre 2022

I ricavi del gestore della rete di distribuzione derivanti dall'approvvigionamento sostitutivo, come quelli derivanti dall'approvvigionamento sul mercato, non sono soggetti al controllo della EICom (cfr. domanda 23 qui sopra). Di conseguenza, i consumatori finali in regime di servizio universale non devono partecipare ai ricavi dell'approvvigionamento sostitutivo. Allo stesso modo non sono tenuti a sostenere le perdite che potrebbero derivare dall'approvvigionamento sostitutivo.

D. Rimunerazione per la ripresa di energia

25. Anche le remunerazioni a favore dei produttori per la ripresa di energia elettrica sono destinate ad aumentare a causa dell'aumento dei prezzi all'ingrosso?

La remunerazione per la ripresa di energia elettrica è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti (art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia [OEn; RS 730.01])³. Se l'acquisto di elettricità equivalente da terzi diventa più costoso, la remunerazione per la ripresa di energia dovrebbe aumentare.

In caso di controversie sulla determinazione iniziale della remunerazione per la ripresa di energia, decide la EICom in virtù dell'articolo 62 capoverso 3 LEn. Per quanto riguarda le remunerazioni per la ripresa di energia già concordate, si fa riferimento alla domanda 26 qui di seguito.

26. Un produttore nel sistema dell'obbligo di ritiro e remunerazione di cui all'articolo 15 LEn può vendere la propria energia elettrica anche a un acquirente terzo? A questo proposito si fa una distinzione secondo la potenza dell'impianto? Introdotta con aggiornamento dell'11 novembre 2022

Il gestore di rete è tenuto a ritirare e remunerare in modo adeguato, nel suo comprensorio, l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili (art. 15 cpv. 1 lett. a LEn). Tuttavia, si tratta solo di un obbligo di ritiro da parte del gestore di rete, non di un diritto. In linea di principio, l'energia immessa può anche essere venduta, in tutto o in parte, a terzi (cfr. [Rapporto sui modelli di commercializzazione per l'energia solare dell'UFE del 22 dicembre 2021](#) – disponibile solo in tedesco). Dalla legislazione sull'energia non può essere dedotto che un prosumer non possa vendere a terzi l'energia immessa. Il diritto alla fornitura a terzi è indipendente dalle dimensioni dell'impianto.

27. È consentito ai gestori di rete locali addebitare ai produttori che vendono loro l'elettricità i costi di un eventuale passaggio di questi ultimi a un acquirente terzo e di un loro ritorno al gestore di rete locale? Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

No. I costi sostenuti dal gestore di rete per consentire ai produttori rispetto ai quali ha un obbligo di ritiro ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LEn di vendere a terzi l'energia elettrica immessa in rete devono essere imputati ai costi della rete. Pertanto possono essere inclusi nelle tariffe per l'utilizzazione della rete (se necessario ai fini di una rete sicura, performante ed efficiente, art. 15 cpv. 1 LAEI) e non possono essere addebitati singolarmente ai produttori. Lo stesso vale per i costi determinati dal ritorno al gestore di rete locale.

È ammessa un'eccezione se per il cambio di acquirente deve essere installato, per gli impianti di produzione collegati alla rete elettrica prima del 1° gennaio 2018, un sistema di misurazione intelligente («smart meter»). Per questi impianti, infatti, i gestori di rete sono autorizzati, ma non obbligati, a installare i contatori intelligenti *a spese della rete*. Se i gestori di rete installano contatori intelligenti in tali impianti su richiesta dei produttori, in modo che questi ultimi possano vendere a terzi l'energia immessa

³ Secondo la [decisione 222-00001 della EICom](#) dell'11 maggio 2021 (disponibile solo in tedesco), l'articolo 12 capoverso 1 OEn è conforme alla legge.

in rete, sono pertanto autorizzati ad addebitare loro i costi del contatore intelligente e della sua installazione (per questo caso particolare, cfr. anche domanda 30).

28. Entro quale termine il gestore della rete di distribuzione deve eventualmente adeguare la remunerazione per la ripresa di energia elettrica?

L'adeguamento della remunerazione per la ripresa si basa generalmente sul contratto tra il gestore della rete e il produttore. Nel caso della (consueta) comunicazione unilaterale su base annua della remunerazione da parte del gestore di rete si presuppone un contratto tacito (art. 6 CO), fintantoché il produttore non annunci per la prima volta in maniera comprovata di non accettare la remunerazione.

Se le parti non riescono a trovare un accordo su un eventuale adeguamento, occorre chiarire caso per caso se questa controversia rientra nella competenza della EICom o dei tribunali civili (cfr. art. 62 cpv. 3 e 4 LEne).

La remunerazione per la ripresa di energia viene solitamente pubblicata dai gestori di rete sui tariffari, insieme alle tariffe dell'energia elettrica che devono essere stabilite per almeno un anno, pubblicate (cfr. art. 6 cpv. 3 e art. 12 cpv. 1 LAEI nonché art. 4b e art. 10 OAEI) nonché comunicate alla EICom. Tuttavia, tale obbligo non vale per la remunerazione per la ripresa di energia che deve essere di principio concordata contrattualmente. Se il gestore di rete l'ha già pubblicata e/o comunicata alla EICom, ciò non preclude quindi una successiva modifica del tasso di remunerazione.

29. Come viene effettuata l'assegnazione del punto di misurazione ai gruppi di bilancio in caso di vendita dell'energia elettrica prodotta a un acquirente terzo?

Introdotta con aggiornamento del 26 gennaio 2023

Se l'immissione o il prelievo non avviene presso lo stesso fornitore/produttore o all'interno dello stesso gruppo di bilancio, il gestore della rete di distribuzione deve definire un punto di misurazione per ogni direzione dell'energia. In questo caso, a un contatore bidirezionale vengono assegnati due punti di misurazione separati (cfr. raccomandazione di settore «Metering Code Schweiz» [MC-CH 2022], n. 3.2.6 – non disponibile in italiano).

30. I costi supplementari per un contatore intelligente con interfaccia di comunicazione ai fini della lettura giornaliera e del bilanciamento per l'acquirente terzo possono essere fatturati al produttore di energia elettrica? Ci sono differenze tra impianti fotovoltaici <30 kVA e impianti fotovoltaici >30 kVA? Introdotta con aggiornamento dell'11 novembre 2022

I produttori che hanno collegato un impianto di produzione alla rete elettrica dopo il 1° gennaio 2018 devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente (smart meter) (art. 31e cpv. 2 lett. b OAEI, in vigore dal 1° gennaio 2018). I gestori degli impianti di produzione interessati possono quindi chiedere ai propri gestori di rete di implementare un sistema di misurazione – cioè di utilizzare uno o, se necessario, più contatori intelligenti – che consenta loro di fornire agli acquirenti di elettricità terzi i dati necessari sulla base dei valori di 15'. Per questo, nessun costo può essere fatturato individualmente ai produttori.

L'obbligo di cui sopra sussiste indipendentemente dalla potenza dell'impianto. Tuttavia, le dimensioni dell'impianto possono avere un ruolo nella definizione della misurazione in un caso specifico. Per gli impianti di produzione >30 kVA (indipendentemente dalla questione della trasmissione dei dati agli acquirenti), occorre prevedere una misurazione della produzione (produzione netta) presso l'impianto, cosa che in genere per gli impianti <30 kVA avviene in linea di principio solo se la produzione netta viene immessa in rete (cfr. [comunicazione «Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050» del 3 aprile 2018 e del 24 marzo 2022](#), domanda 32). Se esiste l'obbligo di misurare la produzione e non vi è consumo proprio nel luogo di produzione ai sensi dell'articolo 16 LEne, la misurazione della produzione può servire direttamente come base di dati per i consumatori. Se invece vi è consumo proprio o in altri casi specifici, l'effettiva immissione in rete (misurazione dell'eccedenza) potrebbe dover essere misurata attraverso i dati degli smart meter (eventualmente in aggiunta). In tali casi, il gestore di rete determina

l'implementazione più efficiente, tenendo conto di tutti gli altri dati di misurazione necessari per eseguire le operazioni di misurazione e fatturazione previste dalla legge.

Il suddetto obbligo di misurazione da parte del gestore di rete mediante contatori intelligenti non si applica ai produttori di impianti di produzione collegati alla rete elettrica prima del 1° gennaio 2018. I gestori di questi impianti devono attendere che il gestore di rete li doti di uno smart meter o devono fargliene installare uno a proprie spese (cfr. [comunicazione «Modifiche nell'ambito della metrologia a partire dal 1° giugno 2019» del 29 maggio 2019](#)).

Tuttavia, i produttori interessati hanno il diritto di esigere dal gestore di rete l'installazione di uno smart meter, a condizione di essere disposti a sostenere i costi del dispositivo e della sua installazione. La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico non prevede scadenze specifiche per l'installazione. Dal momento che i gestori di rete devono dotare di smart meter gli impianti che sono stati collegati alla rete dopo il 1° gennaio 2018 (cfr. art. 31e cpv. 2 OAEI), essi devono comunque disporre già ora di un sistema che consenta di misurare il profilo di carico. Pertanto si dovrebbe come minimo pretendere che l'installazione avvenga in tempi brevi. Poiché tale sistema deve essere già presente, le misurazioni effettuate sugli smart meter installati a spese dei produttori non dovrebbero dar luogo a costi aggiuntivi per i gestori di rete. Pertanto, anche i costi d'esercizio relativi alle misurazioni effettuate presso questi smart meter devono essere inclusi nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete e non possono essere imputati ai produttori individualmente. Continuano ad essere a carico dei gestori di rete anche i costi delle misurazioni concernenti gli impianti di produzione collegati alla rete elettrica prima del 1° gennaio 2018 ma che dispongono già di una misurazione del profilo di carico. Inoltre, nel quadro del rollout degli smart meter previsto all'articolo 31e capoverso 1 OAEI il gestore di rete è libero, nel rispetto del principio della parità di trattamento, di dotare in via prioritaria tali impianti di questi dispositivi. In questo caso si tratta di costi della rete computabili.

31. In che misura le remunerazioni per la ripresa di energia elettrica pagate dal gestore della rete di distribuzione sono computabili nell'ambito dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI?

Introdotta con aggiornamento del 9 agosto 2022

Il gestore della rete di distribuzione può scegliere se computare le remunerazioni per la ripresa di energia elettrica in modo proporzionale nel servizio universale sulla base dell'articolo 6 capoverso 5 LAEI applicando il metodo del prezzo medio⁴ oppure se imputarle per un periodo limitato al servizio universale sulla base dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI (l'ultima volta per l'anno tariffario 2030, cfr. art. 31k OAEI)⁵.

L'attuazione dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI avviene per i singoli impianti di produzione (cfr. art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 e 4c cpv. 1 OAEI nonché il Rapporto esplicativo di giugno 2018 relativo alla legge federale sulla trasformazione e il potenziamento delle reti elettriche [Strategia Reti elettriche], revisione parziale dell'OAEI, pagg. 7 e 10). Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 OAEI, per gli impianti con una potenza fino a 3 MW o con una produzione annua fino a 5000 MWh, il gestore della rete di distribuzione, derogando al principio dei costi di produzione, computa i costi di acquisto, inclusi i costi per le garanzie di origine, e ciò fino a un importo massimo pari al rispettivo tasso di remunerazione di cui agli allegati 1.1–1.5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia, [OPEn](#); RS 730.03)⁶. Se i prezzi di mercato aumentano, le remunerazioni per la ripresa di energia elettrica effettivamente pagate possono superare questi importi massimi. In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 OAEI, la differenza corrispondente rimane in linea di principio scoperta.

In alternativa, il gestore della rete di distribuzione può, sulla base dell'articolo 6 capoverso 5 LAEI, computare le corrispondenti remunerazioni per la ripresa di energia elettrica applicando il metodo del prezzo medio. Ciò significa che i costi computabili sono suddivisi tra i consumatori finali in regime di servizio

⁴ Cfr. domanda 20.

⁵ Cfr. [presentazione per l'incontro informativo per i gestori di rete 2022](#), diapositiva 6.

⁶ Per gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore ai 100 kW cfr. articolo 4 capoverso 3 lettera b OAEI.

universale e i consumatori finali sul libero mercato in base alle quantità di energia fornite. In questo caso non si applicano gli importi massimi previsti dall'articolo 4 capoverso 3 OAEI, ma si deve osservare l'articolo 6 capoverso 1 LAEI in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 1 OAEI, secondo cui l'adeguatezza delle tariffe si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine.

32. Quali termini di disdetta si applicano se un produttore desidera vendere la propria elettricità ad un acquirente terzo anziché al suo gestore della rete di distribuzione locale? Il produttore può far valere nuovamente l'obbligo di ritiro e di remunerazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LEnE in un secondo momento?

Introdotta con aggiornamento del 20 settembre 2022, eliminata con aggiornamento del 14 novembre 2023

Si rinvia alla domanda 1.6 della [comunicazione «Domande e risposte sulla strategia energetica 2050» \(aggiornamento del 14 novembre 2023\)](#).

E. Allegato: Tabella di concordanza

	Comunicazione del 7 dicembre 2021	Aggiornamento del 15 marzo 2022	Aggiornamento del 24 maggio 2022	Aggiornamento del 9 agosto 2022	Aggiornamento del 20 settembre 2022	Aggiornamento dell' 11 novembre 2022	Aggiornamento del 26 gennaio 2023	
Domanda	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
	-	-	-	-	-	-	2.	
	-	-	-	-	-	-	3.	
	-	-	-	-	-	-	4.	
	-	-	-	-	-	-	5.	
	-	-	-	-	-	-	6.	
	-	2.	2.	2.	2.	2.	7.	
	-	-	-	-	-	3.	8.	
	-	-	-	-	-	4.	9.	
	-	-	-	-	2a.	5.	10.	
	-	-	-	-	-	-	11.	
	-	-	-	-	-	-	12.	
	2.	3.	3.	3.	3.	3.	6.	13.
	3.	4.	4.	4.	4.	4.	7.	14.
	-	-	5.	5.	5.	5.	8.	15.
	-	-	-	-	-	-	-	16.
	4.	5.	6.	6.	6.	6.	9.	17.
	5.	6.	7.	7.	7.	7.	10.	18.
	6.	7.	8.	8.	8.	8.	11.	19.
	7.	8.	9.	9.	9.	9.	12.	20.
	8.	9.	10.	10.	10.	10.	13.	21.
	9.	10.	11.	11.	11.	11.	14.	22.
	10.	11.	12.	12.	12.	12.	15.	23.
	-	-	-	-	-	12a.	16.	24.
	11.	12.	13.	13.	13.	13.	17.	25.
	-	-	-	-	-	-	18.	26.
	-	-	-	-	-	-	-	27.
	12.	13.	14.	14.	14.	14.	19.	28.
	-	-	-	-	-	-	-	29.
	-	-	-	-	-	-	20.	30.
	-	-	-	15.	15.	15.	21.	31.
	-	-	-	-	-	16.	22.	32.